

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 16 novembre 2023, n. 271

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 21,6 MWe costituito da n.6 aerogeneratori, sito nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo" e delle opere connesse tra cui una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro ampliamento della stazione RTN 150/380 kV "Deliceto" (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023).
Proponente: Wind Energy Sant'Agata srl, (P.IVA 02217800685) con sede legale in Pescara (PE), via Caravaggio, n.125**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1°

- marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il

medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili anche ai fini della decarbonizzazione.

RILEVATO CHE:

- La **Wind Energy Sant’Agata S.r.l.**, con sede legale in Pescara (PE), in via Caravaggio, 125, Cod. Fisc. e P.IVA 02217800685 (di seguito “società” o “proponente” o “istante”), attraverso il suo legale rappresentante, trasmetteva in data 06/02/2019 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivamente Ministero della Transizione Ecologica, di seguito MASE) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i relativa al progetto di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 39,6 MW composto da 11 aerogeneratori da realizzarsi nel comune Sant’Agata di Puglia (FG), località “Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo”, e relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Deliceto (FG) e Candela (FG) (rif. prot. MASE: 3283/DVA).
- La società presentava, in data 21.12.2018, acquisita al prot. n. 7092 del 27.12.2018, istanza telematica di autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “*parco eolico WESA - Wind Energy Sant’ Agata*” sito nel territorio comunale di Sant’Agata di Puglia (FG), della potenza nominale di 39,6 MW (11 torri da 3,6 MW), e relative opere e infrastrutture connesse.
- la Terna SpA (Cod. 201700295), gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, con nota prot. P20180041103-18/12/2018, in ordine alle opere di connessione, comunicava il proprio benessere in relazione al preventivo di connessione “*secondo il quale l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto*” e che lo stallo sarebbe stato in condivisione con le società *Wind Energy Castelluccio Srl* e *Wind Energy Ascoli Srl*”.
- Questa Sezione, a seguito della verifica condotta, in presenza della verifica positiva dei requisiti tecnici

ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot.n. 1375 del 20.03.2019, comunicava che **il procedimento in oggetto era formalmente avviato.**

- La società, con nota del 14.06.2022, acquisita al prot.n.5194 di pari data, trasmetteva la notifica Rif. Prot. 71245 del 08.06.2022 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già MITE ovvero Ministero per la Transizione Ecologica, oggi e di seguito MASE) n.209/2022 del 25.05.2022, pubblicato sul portale istituzionale del Ministero, contenente **il giudizio positivo di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al Parere della Commissione Tecnica VIA VAS n. 3317 del 17.04.2020**, relativo al procedimento in oggetto, corredato dai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3317 del 17.04.2020 e la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.03.2022, chiedendo, pertanto, "la convocazione della conferenza di servizi strumentale al rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003". Precisamente il MITE/MASE decreta il "Giudizio di compatibilità ambientale" in questi termini: "... E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto eolico di potenza 25,2 Mw e delle relative opere di infrastrutture necessarie al collegamento della rete di trasmissione nazionale (RTN), nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località Viticole Palino, Serro Lucarelli, Monterotondo, con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG), presentato dalla Wind Energy Sant'Agata s.r.l. avente sede legale in Pescara, via Caravaggio 125-65125, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2..."
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il MASE emanava il decreto positivo di compatibilità ambientale D.M. n.209/2022 del 25.05.2022 relativo al progetto eolico proposto nel Comune di Sant'Agata di Puglia, in località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo" ed opere di connessione ricadenti nei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Deliceto (FG) nell'assetto proposto in revisione, che prevedeva un impianto composto da 7 aerogeneratori ognuno da 3,60 MW, per una potenza totale di 25,2 MW, con nota prot.n.5426 del 22.06.2022, questa Sezione convocava per il giorno **29.07.2022** la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza. Con la stessa nota questa Sezione, atteso che il progetto oggetto dell'espressione del parere degli enti qui convocati avrebbe dovuto essere comprensivo di ogni adeguamento o aggiornamento *medio tempore* resosi necessario, anche alla luce del procedimento di VIA concluso, nonché di adeguamento alle prescrizioni già impartite dagli enti intervenuti nel medesimo procedimento, invitava la società ad integrare la documentazione depositata sul portale di "Sistema Puglia" entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla presente, al fine di consentire agli enti il compiuto esame del progetto in un congruo lasso di tempo. Inoltre si chiedeva la trasmissione del Piano Economico Finanziario asseverato, come già richiesto con la nota n.1375 del 20.03.2019.
- Con nota del 1.07.2022, la società istante comunicava, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, "di aver adeguato la documentazione progettuale depositata sul portale di "Sistema Puglia" esclusivamente alle determinazioni degli enti intervenuti nel procedimento ministeriale conclusosi con decreto di VIA, in modo pedissequo e senza l'introduzione di altri scostamenti, aggiornamenti ulteriori e variazioni arbitrarie sul progetto".
- Con nota del 1.07.2022, acquisita al prot.n.5951 del 3.07.2022, la società proponente comunicava di aver depositato sul portale di "Sistema Puglia" *il progetto "comprensivo di ogni adeguamento o aggiornamento medio tempore resosi necessario, anche alla luce del procedimento di VIA concluso"*, trasmettendo inoltre il Piano Economico Finanziario asseverato.
- La Scrivente, con nota del 06.08.2022 prot. n. 07718, trasmetteva il verbale relativo alla Conferenza di Servizi tenutasi il 29 Luglio 2022 e, contestualmente:
 1. chiedeva alla società di integrare la documentazione così come richiesto con nota del 22.06.2022 prot. n.0543;
 2. chiedeva al Comune di Sant'Agata di Puglia, ad esito dell'interlocuzione con la società, di esprimere un parere in merito alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla loro congruità ai fini della determinazione delle definite misure di compensazione e, inoltre, di confermare la compatibilità del

- progetto con lo strumento urbanistico vigente;
3. invitava gli Enti coinvolti, qualora non avessero già provveduto, a pronunciarsi entro la prossima seduta della medesima c.d.s., anche a seguito del deposito delle integrazioni documentali richieste, sul progetto aggiornato;
 4. alla luce del parere acquisito nella stessa sede, invitava la Provincia di Foggia, in qualità di ente delegato ai sensi dell'art 7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, precisando che per la scrivente Sezione diventa necessario comprendere se, in base all'approfondimento istruttorio condotto dallo stesso ente provinciale, intervengano i termini di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D Lgs 42/2004 e dell'art.90 delle NTA del PPTR o i termini di semplice accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.91 delle NTA del PPTR. Detta circostanza andrebbe esplicitata, opportunamente e compiutamente dall'Autorità Competente delegata ai sensi dell'art.7, c.3 della L.R.n.20/2009, affinché sia correttamente riportata nell'atto di Autorizzazione Unica di competenza di questo Ufficio, ai sensi dell'art 12, c.3 del D.lgs n.387/2003.
- La Società, con nota del 23.02.2023, acquisita al prot.n. 03393 del 23.02.2023, comunicava alla scrivente:
 - l'avvenuta integrazione documentale attraverso il portale "Sistema Puglia";
 - eliminazione dell'aerogeneratore WGTG03 dato che risultava in conflitto con il parco eolico attualmente in esercizio denominato "Margherita"; chiedendo contestualmente la convocazione della nuova Conferenza di Servizi.
 - Questa Sezione, con nota prot. 6349 del 7.04.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in considerazione dell' assetto proposto in ultima revisione che prevede un impianto composto da 6 aerogeneratori ognuno da 3,60 MW, per una potenza totale di 21,6 MW, già ridotto precedentemente a un impianto composto da 7 aerogeneratori ognuno da 3,60 MW, per una potenza totale di 25,2 MW, convocava per il giorno **21.04.2023** la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, poi rinviata al giorno 2.5.2023. Con la stessa nota si invitava la società istante ad aggiornare tutta la documentazione a corredo dell'istanza, allineandola con la modifica proposta prestando particolare cura ad aggiornare, in via esemplificativa e non esaustiva alcuni elaborati.
 - Con nota del 17.04.2023, acquisita al prot.n.6895 del 18.04.2023 la società istante comunicava di aver provveduto a caricare sul portale Sistema Puglia il piano di dismissione ed il piano economico finanziario asseverato come da richiesta nella convocazione della Conferenza dei Servizi.
 - Con nota del 18.04.2023, acquisita al prot.n.6953 del 19.04.2023 la società istante trasmetteva nuovamente la proposta di misure di compensazione ai sensi del D.M. del 10.09.2010 al Comune di Sant'Agata di Puglia.
 - Con nota prot.n.7040 del 20.04.2023, questa Sezione comunicava il rinvio della seduta della conferenza prevista per il 21.04.2023 al giorno **2 maggio 2023**.
 - Questa Sezione, con nota prot. 9651 del 06.06.2023, trasmetteva a tutti gli interessati il verbale relativo alla Conferenza di Servizi del 2.5.2023. che si concludeva con quanto di seguito riportato:
1. Con riferimento al parere favorevole rilasciato dalla acquisito nell'odierna seduta, si invitava la Sezione regionale Opere ed Infrastrutture Pubbliche, P.O. Procedure Espropriative, a confermare il parere già rilasciato alla luce della rimodulazione del layout in riduzione proposta dalla società istante.
 2. Il Comune di Sant'Agata di Puglia esprimeva parere favorevole in merito alla compatibilità del progetto con lo strumento urbanistico vigente e parere favorevole in merito ai costi di dismissione e di ripristino oltre che alle misure compensative rilasciate a favore del Comune di Sant'Agata di Puglia, ai sensi del D.M. del 10.09.2010.
 3. Si prendeva atto della richiesta avanzata da Snam Rete Gas di un sopralluogo congiunto con i tecnici della società istante, al fine di valutare l'acclarata interferenza delle opere di progetto con un metanodotto esistente. Pertanto si invitava la società istante a voler agevolare l'incontro richiesto e, contestualmente, a trasmettere la documentazione richiesta.

- La società, con note acquisite al prot.n.9230 del 26.05.2023 e prot.9302 del 30.05.2023, a seguito del parere inviato in occasione della conferenza dei servizi del 2 maggio 2023 e del sopralluogo congiunto dello scorso 12 maggio, inviava a Snam rete Gas la documentazione tecnica richiesta per risolvere l'interferenza col metanodotto Massafra – Biccari – DN 1200 (48”).
- Con nota acquisita al prot.n.9938 del 14.06.2023 la società proponente trasmetteva al Servizio regionale Osservatorio Abusivismo e Usi Civici la richiesta di verifica di usi civici sulle particelle interessanti il parco eolico in oggetto.
- In riscontro al parere espresso da Arpa n.0032555 - 156 - 02/05/2023 la società istante forniva il proprio riscontro con la nota acquisita al prot.n.9941 del 14.06.2023.
- In riscontro alla nota n.8113 del 18.05.2023 della Sezione Autorità Idraulica, la società istante trasmetteva, con nota acquisita al prot.n.10375 del 26.05.2023, alla Provincia di Foggia gli elaborati progettuali utili per l'espressione del parere di competenza.
- Con nota acquisita al prot.n.9942 14.06.2023 la società istante sollecitava l'espressione del parere di competenza da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, nell'ambito dell'iniziativa in oggetto, come peraltro evidenziato dall'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata durante la Conferenza dei Servizi del 2 maggio 2023.
- Questa Sezione, con nota prot. 10900 del 05.07.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava la Conferenza di Servizi per giorno **24.07.2023** per il progetto *de quo*.
- In data 24.07.2023 si chiudevano i lavori della Conferenza di Servizi rilevando il segno prevalentemente favorevole e si rinviava la formalizzazione della comunicazione della conclusione del procedimento in oggetto successivamente al decorrere del termine previsto dell'avvio della procedura per la "Comunicazione di avviso del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", a farsi ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.
- Questa Sezione, con nota prot. 11661 del 27.07.2023, trasmetteva a tutti gli interessati, il verbale relativo alla Conferenza di Servizi del giorno 24.07.2023.
- Questa Sezione, con nota prot. 014190 de 27.10.2023 trasmetteva alla società e a tutti gli interessati, la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi sopra citata e nel contempo invitava la società Windenergy Sant'Agata srl, a trasmettere la documentazione necessaria al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica.
- La società, con note acquisite al prot.n. 014270 del 31.10.2023, trasmetteva la copia del progetto definitivo, secondo quanto richiesto da questa Sezione con nota prot. n. 014190 del 27.10.2023
- La società, con note acquisite al prot.n. 014400 del 06.11.2023, sollecitava la Regione Puglia alla immediata trasmissione dell'atto unilaterale d'obbligo necessario alla formalizzazione dell'AU e, quindi, alla formalizzazione dell'AU in tempo utile alla partecipazione all'asta di novembre 2023 e, quindi, non oltre il 10.11 pv
- La società, con note acquisite al prot.n. 014446, 014447 e 014448 dell' 08.11.2023, trasmetteva la documentazione richiesta dalla scrivente con nota prot.n. 014190 del 27.10.2023.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- ***Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.03.2022, prot. 0035084.18-03-2022 del 18/03/2022.***

“Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo progetto di impianto eolico di potenza di 39,6 MW nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo ed opere di connessioni ricadenti nei comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Deliceto (FG)” rimessione al Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 2, lett. C-bis) della legge n. 400 del 1988 del Ministero della transizione ecologica.

Proponente Wind Energy Sant'Agata s.r.l.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 10 Marzo 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto: "di fare propria la posizione del ministero della transizione ecologica in merito alla fattibilità ambientale del progetto di parco eolico di 25,2 MW e delle relative opere ed infrastrutture necessarie al collegamento alla Rete di trasmissione nazionale (RTN), nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) , in località Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo, con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG), della società Wind Energy Sant'Agata s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3317 del 17 Aprile 2020 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS"...

DELIBERA

Di fare propria la posizione del ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di parco eolico di 25,2 MW e delle relative opere ed infrastrutture necessarie al collegamento alla Rete di trasmissione nazionale (RTN), nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) , in località Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo, con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG), della società Wind Energy Sant'Agata s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3317 del 17 Aprile 2020 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS."

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nn. 3317 del 17 aprile 2020 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10.03.2022, al prot. n. MITE **prot..0035084.18-03-2022 del 18/03/2022**, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7001/9970>

- **Terna Spa, nota prot. P20180041103-18/12/2018**

"Oggetto: Codice Pratica: 201700295 - Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) - benessere al progetto.

Richiesta di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) da 49 MW
ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da voi accettato, il quale prevede che la Vs. Centrale venga collegata in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV di Deliceto;
- alla documentazione progettuale da voi inviata in data 07.12.2018 (ns prot. TERNA/A20180038350), e all'accordo di condivisione riportato in allegato;

per comunicarVi quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze."

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot.n. 8489 del 28/07/2022**

"**Considerato** che la Regione Puglia, in qualità di Autorità competente per il procedimento di autorizzazione unica dell'impianto eolico di cui trattasi, ha convocato questa Soprintendenza come parte del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003;

Tenuto conto che il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto pos1t1vo di provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n.209/2022 del 25/05/2022 relativo al progetto [ID VIP 4507 Impianto eolico della potenza di 39,6 MW localizzato nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località "Viticone Palino, Serio Lucarelli, Monte Rotondo" ed opere di connessione ricadenti nei Comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Deliceto (FG)]

questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere endoprocedimentale di competenza di questo Ufficio rilasciato alla Direzione Generale ABAP con nota prot. 3166 del 09/04/2020 nell'ambito della Procedura di VIA ministeriale, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva, quanto segue:

1. Siano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ.

I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:

- a. in corrispondenza dell'area della S04, in località Masseria Piducchiara, dove la presenza di anomalie venute in luce con la fotografia aerea, non definibili con precisione, sono probabilmente da mettere in relazione con strutture antropiche preistoriche, forse un fossato neolitico;
 - b. in corrispondenza dell'area della SOS, in località Masseria Ciciriello-Masseria Palino dove, poco a Sud dell'aerogeneratore, da fotografia aerea sono visibili tracce di divisioni agrarie antiche che potrebbero riferirsi a divisioni centuriati.
2. Sia attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Il presente parere viene inviato affinché sia acquisito agli atti della conferenza.”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nota prot.n. 07517 02.08.2022**

“Come riferimento alla procedura di Autorizzazione Unica relativa al progetto di un impianto eolico nel Comune di Sant' Agata di Puglia (FG) indicato in oggetto, proposto dalla società Wind Energy Sant' Agata S.r.l., con la presente si dà seguito alla nota di codesta Sezione Regionale prot. n. 5436 del 22.06.2022, acquisita agli atti al n. 17288/2022, con cui è stata convocata Conferenza di Servizi per la procedura in oggetto per il giorno 29.07.2022, e si rappresenta che questa Autorità di Bacino Distrettuale ha già espresso le proprie valutazioni finali sul progetto nell'ambito del procedimento di VIA (codice ID _ VIP: 450 7) presso la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MITE, con nota prot. n. 451 del I O.O 1.2022, che si allega alla presente per ogni opportuna conoscenza.

Tenuto conto che, dall'esame dei documenti di progetto presenti sul portale regionale (codice id. domanda: ICW99N I), il layout dell' impianto eolico di cui alla procedura autorizzati va in oggetto (rimodulato a 7 aerogeneratori) non appare essere differente rispetto a quello già valutato da questa Autorità di Bacino Distrettuale con la citata nota prot. n. 451/2022, si ribadiscono anche in questa sede le valutazioni di competenza riportate nella nota prot. n. 451/2022, confermando le prescrizioni progettuali ivi richiamate.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatte salve le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa all' applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 20 I O, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto.”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot.n. 451/2022 del 10.01.2022**

“Si premette che con nota prot. n. 24871 del 17.12.2020, successivamente ribadita con nota n. 33282 del 30.11.2021, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale ha rimesso le proprie valutazioni preliminari di competenza agli Enti in indirizzo sul progetto rimodulato di parco eolico in oggetto, composto da n° 7 Aerogeneratori di potenza nominale 3,6 MW per una potenza complessiva di 25,2 MW, a cui sono associate le opere accessorie (piazzole di montaggio e di stoccaggio, opere temporanee per montaggio gru, nuova viabilità di accesso alle piazzole, viabilità esistente da adeguare, cabina elettrica di raccolta/smistamento, cavidotto interrato “interno” ed “esterno”, sottostazione elettrica di trasformazione, cavidotto interrato di alta tensione).

Dette valutazioni evidenziavano che il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. per il progetto in oggetto, necessitava di approfondimenti analitici integrativi, ed in particolare alla redazione di un approfondito “Studio di compatibilità geologica e geotecnica”, ai sensi dagli artt. 11 e 15 delle N.T.A. del P.A.I., che dimostrasse l'esistenza di condizioni di sicurezza geomorfologica per tutte le opere in progetto, sulla base di una adeguata ricostruzione del modello geologico e geotecnico del terreno e una conseguente analisi quantitativa della stabilità geomorfologica del relativo versante di sedime, in condizioni ante e post-operam (mediante verifiche di stabilità dei pendii interessati, conformi alle procedure delle N.T.C. 2018), il cui livello di approfondimento doveva essere proporzionato alle dimensioni e al carico esercitato sul suolo da ciascuna tipologia delle opere stesse.

Ciò premesso, si prende atto in questa sede che la Società proponente, con la richiamata nota pec del 03.12.2021, ha trasmesso a questa Autorità di Bacino Distrettuale (e p.c. alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MITE e alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS), un nuovo “Studio di Compatibilità geologica e geotecnica”, richiedendo il parere di compatibilità del progetto rispetto al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

A seguito dell'esame del predetto Studio di Compatibilità geologica e geotecnica, la Società proponente ha sviluppato ulteriori approfondimenti in relazione alla compatibilità geologica e geotecnica di alcuni degli aerogeneratori previsti in progetto, attraverso nuove analisi di stabilità dei versanti, sulla base dei dati geologici e geotecnici già acquisiti e riportati nelle precedenti Relazioni tecniche già trasmesse a questa Autorità di Bacino Distrettuale.

In particolare, le analisi sono state eseguite su n. 3 sezioni rappresentative di riferimento, che interessano 3 degli aerogeneratori di progetto, mediante il software “Slope” della Geostru. Lungo le predette sezioni di riferimento sono state eseguite le verifiche di stabilità considerando i valori caratteristici del terreno, del pendio (topografia) e delle opere da realizzare anche in presenza di forze esterne (sisma), con il metodo pseudostatico (NTC-2018). Le verifiche, in particolare, sono state condotte, per ogni sezione, sia in condizioni “ante operam” (prima della realizzazione delle opere) e sia in condizioni “post-operam”, con condizioni di sito che tengono conto delle opere previste, considerando i carichi progettuali delle torri eoliche, in forma di carichi distribuiti (a cui sono stati aggiunti i carichi dei pali di fondazione).

Per tutte e tre le sezioni considerate, in condizioni ante-opera e post opera, è stato calcolato un F_s minimo che è in ogni caso maggiore di 1.1, come nel dettaglio indicato nella stessa Relazione, con la conclusione del tecnico redattore dello Studio che “la condizione di stabilità de/pendio risulta verificata”.

*Pertanto, alla luce delle innanzi richiamate analisi e valutazioni integrative presentate dalla Società proponente con la nota pec del 03.12.2021, e tenuto conto delle ulteriori analisi e valutazioni in relazione sia alla compatibilità geologica e geotecnica e sia a quella idrologica ed idraulica, contenute nei precedenti elaborati progettuali già trasmessi dalla stessa Società con le note pec del 23.09.2020 (acquisita agli atti al n. 17945/2020) e del 26.01.2021 (acquisita agli atti al n. 2000/2021), allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di **esprimere parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere** di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti **prescrizioni**:*

- *siano confermate tutte le prescrizioni progettuali riportate nella “Relazione Tecnica” (Elaborato VWS-*

CIV-REL-002_02) allegata al progetto, che prevedono l'utilizzo della tecnica denominata "Trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.)" per il superamento di corsi idrici, da parte dei cavidotti elettrici interrati di collegamento tra gli aerogeneratori e le opere di consegna dell'energia prodotta (cfr. Par. 4.3.7), e le relative modalità esecutive riportate nell'elaborato "Studio degli attraversamenti" (Elaborato VWS-CIV-DIS-017_02) allegato al progetto, ed in particolare le modalità tecniche di realizzazione dei n. 8 attraversamenti di corsi d'acqua classificati come "reticolo idrografico" nel P.A.I., prevedendo i punti di inizio /fine della stessa trivellazione in posizioni compatibili con le aree disciplinate dagli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. e prevedendo altresì una profondità di attraversamento in sotterraneo di 3 metri rispetto al fondo alveo del corso d'acqua interessato; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;

- in corrispondenza di eventuali nuovi attraversamenti di corsi d'acqua classificati nel PAI come "reticolo idrografico" da parte della nuova viabilità da realizzare, siano realizzate adeguate opere di presidio idraulico, atte a garantire la continuità dei deflussi idrici ivi presenti, senza che gli stessi possano interferire negativamente con le nuove opere previste. Tali presidi (ad es. tombini scatolari o Armco) dovranno essere progettati e dimensionati con riferimento ad un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni;

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.

1. le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica e geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;
2. nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio;
3. si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
4. gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
5. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa all'applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto."

- **Comune di Sant'Agata (FG), nota prot.n. 3841 del 03.05.2023**

"ESPRIME

Parere favorevole relativamente alla stima dei costi di dismissione e di ripristino oltre che alle misure compensative a favore del Comune di Sant'Agata di Puglia, ai sensi dell'allegato due del Decreto del ministero per lo Sviluppo Economico 10.09.2010 e s.m.i. E come sei nato nel nulla osta già rilasciato prot. 273 del 12.01.2021;

Parere favorevole relativamente alla compatibilità del progetto allo strumento urbanistico vigente.

- **Comune di Sant'Agata, nota prot.n. 273 del 12.01.2021**

COMUNICA

Che NULLA OSTA, dal punto di vista urbanistico alla realizzazione dell'intervento con la seguente prescrizione: in sede di eventuale titolo autorizzativo sia sottoscritta apposita convenzione regolante i rapporti tra Comune di Sant'Agata di Puglia e la società e/o gestore, al fine di definire le modalità di compensazione ambientale e paesaggistica per la realizzazione dell'impianto elettronico di che trattasi, il tutto in coerenza con le prescrizioni di cui al decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico di settembre 2010."

- **Comune di Candela (FG), nota prot.n. 6135 del 10.07.2023**

Il responsabile del Settore 2° Ing. Beniamino a condizione che venga "effettuato il ripristino della strada comunale interessata deve essere eseguito mediante riempimento del cavo con misto cementato e soprastante massetto in CLS di spessore maggiore o uguale a 20 cm e bituminare per l'intera larghezza e lunghezza previo fresature dell'esistente"

- **Anas, nota prot.n. 647817 del 3.12.2020**

"Con riferimento alla nota del 03/11/2020 pervenuta tramite PEC in data 04/11/2020 (con prot. ANAS CDG-0581877-I del 06/11/2020), si comunica che l'area interessata dell'intervento NON INTERFERISCE con le strade Statali di ns competenza e con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Per quanto innanzi, si comunica che Anas Spa non esprimerà alcuna parere in merito e/o autorizzazione."

- **Ministero dello Sviluppo Economico-DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI- Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata, Molise, III Settore, nota prot.n. 135793 del 03.09.2019**

"Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 31/07/2019, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto di cui trattasi e delle opere connesse non sono presenti linee di comunicazione elettronica e pertanto non vi sono interferenze;

sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società Wind Energy Sant'Agata Srl

NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto per il collegamento alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 39,6 MWe (11 torri da 3,6 MW) in agro di Sant'Agata di Puglia loc. Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

Il presente Nulla Osta e concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Wind Energy Sant'Agata Srl e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di PESCARA in data 07/12/2018 al n° 3754, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933."

- **Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea-UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO- Sezione Coordinamento del Territorio, nota prot. n. M_D ABA001 REG2022 0033227 11-07-2022 – Pr. 11-19-183-269P**

"Riferimento:

a. fgl. prot. n. 0001375 20/03/2019;

- b. fgl. prot. n. M_D 0017182 28/10/2019;
- c. fgl. prot. n. 0005436 22/06/2022;
- d. fgl. prot. n. M_D MARSUD 0023848 30/06/2022

Seguito: fgl. prot. n. M_D ABA001 0028664 01/07/2019

In merito al procedimento amministrativo indicato in oggetto, il Presidente del Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia, designato dallo Stato Maggiore Difesa quale rappresentante ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione Difesa e a concedere, quindi, il relativo Nulla Osta Militare Interforze ai sensi dell'art. 334 del D.Lgs. n. 66/2010.

PREMESSO CHE:

- con la lettera in riferimento a. la Regione Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio relativo all'impianto indicato in oggetto e ha, contestualmente, reso disponibile la relativa documentazione progettuale;
- con il foglio in riferimento c. la medesima Regione ha convocato per il giorno 29/07/2022 la riunione di Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- il competente Comando territoriale dell'E.I., con il foglio in riferimento b., ha comunicato il parere favorevole per la realizzazione dell'opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;
- il competente Comando territoriale della M.M., con il foglio in riferimento d., ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione del predetto impianto;
- questo Comando Territoriale, con il foglio cui si fa seguito, ha espresso il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico citato in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, alla realizzazione dell'impianto eolico specificato in oggetto.

Al riguardo si pone in evidenza quanto segue:

- In considerazione che la suddetta realizzazione determinerà la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/4422 del 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 gg. prima dell'avvio dei lavori.
- Poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali, nota prot.n. r_puglia/AOO_089- 09/06/2022/7491 del 09.06.2022**

“Con nota prot. n. 71245 del 08.06.2022, acquista al prot. n. 7420 del 08.06.2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato che in data 25 maggio 2022 è stato emanato il Decreto Ministeriale prot. n. 209 relativo al procedimento in oggetto, il cui testo integrale del provvedimento, corredato del parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3317 del 17 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.”

- **Comando Militare Esercito Puglia nota prot. M_D E24472 REG2019 0017182 28-10-2019 del 28/10/2019**

“VISTI i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il **rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati**. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx”

- **RFI-Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nota prot.n.3313 del 21/07/2022 - Prot. N: RFI-DOI.T.BA\A0011\P\2022\0003313 del 22/07/2022**

“In riscontro alla nota in riferimento di pari oggetto di codesto Ente, trasmessa a messo PEC, nostro prot. RFI-DOI.T.BA.ING/PEC/A/2022/0001245 del 12/07/2022, si comunica quanto segue.

Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l’indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”

- **Provincia di Foggia Settore Viabilità ed Espropri Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela Del Territorio, nota prot. 2022/0034888 del 29/06/2022;**

“Considerato che, in relazione a quanto sopra, la nuova versione del progetto prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori ognuno da 3,60 MW, invece degli 11 previsti in precedenza, per una potenza totale di 25,2 MW, da installare nel comune di Sant’Agata di Puglia (FG), con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG);

Visto il parere della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS n. 3317 del 17/04/2020, che esprime parere favorevole.”

Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale nella seduta del 28/06/2022 che in relazione all’intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: La Commissione Paesaggio, valutati gli elaborati progettuali e il parere già espresso dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, rileva che le tecniche di realizzazione dell’intervento (cavidotti interrati e/o realizzati sotto strada esistente) siano compatibili con le misure di salvaguardia e le

prescrizioni imposte dalle NTA del PPTR. Inoltre, per tutte le opere di connessione in intersezione, in prossimità dell'asta principale dei canali l'attraversamento del cavidotto avverrà con la tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) per non alterare o modificare lo stato attuale dei luoghi. In merito alla componente paesaggio, gli aerogeneratori risultano esterni ai Beni Paesaggistici e agli Ulteriori Contesti Paesaggistici, risultano pertanto collocati in aree idonee ai sensi del R.R. n.24/2010. Alcuni tratti di viabilità di servizio e del cavidotto rientrano in aree perimetrate nei Beni Paesaggistici soggetti a tutela e Ulteriori Contesti individuati dal PPTR, per cui è soggetto alla normativa paesaggistica prevista a seguito del D.Lgs. n.24 del 2004 e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale dello Puglia. Le modalità di intervento, così come richiamato sopra, sono comunque compatibili rispetto a quanto previsto dalle NTA del PPTR. L'analisi sugli impatti cumulativi di area vasta ha evidenziato la presenza di circa 40 aerogeneratori di grande taglia la cui localizzazione va a concentrarsi prevalentemente a nord dell'area vasta, tra il buffer dei 7,5 Km e il buffer dei 10 Km. Tutto ciò premesso, visto anche il parere già espresso dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la Commissione esprime parere favorevole in ordine agli aspetti paesaggistici".

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot.n. AOO_108/PROT/10781 DEL 28/07/2022 del 28.07.2022;**

"In riferimento alla Vs. nota Prot. 5436 del 22/06/2022 di convocazione della conferenza di servizi relativa al procedimento in oggetto per il giorno 29 luglio 2022, al fine dell'acquisizione del parere del Servizio scrivente all'interno della stessa si rileva quanto segue.

Dall'analisi degli elaborati progettuali resi disponibili sul portale www.sistema.puglia.it, si riscontra che il cavidotto di vettoriamento dell'energia prodotta interessa il tracciato del Regio Tratturello n. 38 "Cervaro Candela Sant'Agata".

Gli attraversamenti trasversali e quelli longitudinali su strade esistenti con cavidotti interrati risultano tra gli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", mediante rilascio da parte di questo servizio di apposita concessione regolante i tempi, le condizioni e le modalità di utilizzo e contenente il canone annuo da corrispondersi, previa acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che concorrono alla tutela e valorizzazione della rete tratturale.

Per quanto premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** agli attraversamenti delle aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza e del parere paesaggistico o dell'attestazione di compatibilità paesaggistica nonché all'impegno alla presentazione, a valle dell'eventuale ottenimento dell'autorizzazione unica, dell'istanza di concessione per l'attraversamento delle aree appartenenti al demanio armentizio."

- **Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione-Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Amministrazione del Patrimonio, nota prot. N. 3175 del 17/02/2021**

"Oggetto: istanze P.A.U.R e V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003. Comunicazioni.

In riferimento all'oggetto, si segnala che pervengono alla Sezione Demanio e Patrimonio ed a questo Servizio, da parte di Codeste Amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto.

Ai fini di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> e possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente sezione dal coinvolgimento dei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a

rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente dovrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it"

• **ENAC, nota prot. n. ENAC-TSU-09/02/2023-0016940-P del 09/02/2023**

"Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. ENAC-PROT- 03/08/20220096609-A con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione in oggetto.

In proposito si comunica che:

- 1. l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0122785\04-10-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-04/10/2022-0122316-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO – sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;*
- 2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.*

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines

In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso.

L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegare al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il **nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico** corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione."

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture-Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 9796 del 12/06/2023**

"La Società Wind Energy Sant'Agata Srl ha presentato istanza telematica per il rilasci dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da 6 aerogeneratori per una potenza totale di 21.6 MWe (precedentemente 39.6 MWe e 25,2 MW di potenza totale) sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticole Palino, Serro Lucarelli, Monte rotondo" ed opere di connessione ricadenti nei comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e deliceto (FG).

Successivamente, a seguito di una potenziale interferenza con altri impianti, la società Wind ha Energy Sant'Agata srl ha proposto una revisione del progetto prevedendo un impianto composto da 7 aerogeneratori ognuno da 3,60 MW, per una potenza totale di 25,2 MW.

Sulla base della documentazione visionabile sul portale telematico www.sistema.puglia.it, Lo scrivente ufficio, con prot. 16439 del 05.02.2022, ha espresso "parere favorevole" in ordine l'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.

In seguito dell'esito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02.05.2023, è stata rilevata una ulteriore interferenza con altro parco eolico pertanto la società Wind Energy Sant'Agata di Puglia ha provveduto a rimodulare il proprio progetto rinunciando ad una torre ed a trasmettere, a questo ufficio, la nuova documentazione riguardante la procedura espropriativa precisando che la stessa è presente sul portale Sistema Puglia.

Pertanto, all'esito della verifica della documentazione inerente ultima revisione che prevede un impianto composto da **6 aerogeneratori ognuno da 3,60 MW, per una potenza totale di 21,6 MW**, depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione "Autorizzazione Unica" nella cartella "esproprio+disponibilità/integrazione volontaria" e vista l'istruttoria effettuata dal tecnico ing. Fornarelli Filomena, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, rilascia il proprio **nulla osta** in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."

- **Provincia Di Foggia Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica ed Edilizia Sismica Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico Ufficio Gestione delega concessioni e autorizzazioni acque sotterranee-superficiali, pozzi, nota prot. n.036562/2023 del 14/07/2023**

"In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, con nota del 26/06/2023, acquisita al protocollo di questo

Ente con n. 33049 del 26/06/2023, la società Wind Energy Ascoli s.r.l. ha trasmesso a questo Settore della Provincia di Foggia gli elaborati di progetto ad esso relativi ai fini del rilascio del parere idraulico di competenza. Considerato che la stessa Regione Puglia con nota prot. AOO_064/PROT/18/05/2023/0008113, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 25606 del 18/05/2023 ha ribadito che, per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."; sia la Provincia di Foggia ad essere utilmente coinvolta nel procedimento in argomento per gli aspetti idraulici concernenti l'esercizio delle funzioni e compiti inerenti il rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto.

Il progetto prevede "la realizzazione di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori ognuno da 3,60 MW da installare nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo", con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG)".

Il progetto prevede, inoltre, i collegamenti degli aerogeneratori mediante un cavidotto interrato MT che giungerà ad una cabina di raccolta/smistamento, prevista su territorio di Sant'Agata di Puglia (FG), a partire dalla quale si svilupperà un cavidotto interrato per il collegamento dell'impianto alla sottostazione di trasformazione e consegna 30/150 KV di progetto.

È previsto per ogni generatore un cavo opportunamente dimensionato che, attraverso un pozzetto di ispezione e manovra, si immetterà nella rete principale a MT che porterà l'energia prodotta alla cabina d'impianto (Stazione di trasformazione in aria MT/AT).

Il cavidotto segue per un primo tratto piste interpoderali, successivamente segue la SP119, quindi sulla SP102, strade locali fino alla sottostazione.

La sottostazione di trasformazione è prevista in prossimità della stazione elettrica RTN Deliceto esistente e, tramite un cavidotto interrato AT, si collegherà al futuro ampliamento della stessa stazione RTN.

Dall'esame della documentazione acquisita da questo Settore si evince quanto appresso:

- L'impianto eolico è composto da n. 11 aerogeneratori posti sul territorio del comune di Sant'Agata di Puglia (FG);
- La rete di distribuzione in MT sarà realizzata secondo uno schema radiale con linea principale e linee in derivazione provenienti da ogni generatore.
- I cavi saranno prevalentemente posati ad una profondità minima di 1,0 m e circondati da uno strato di sabbia argillosa. I cavidotti seguiranno percorsi interrati lungo la viabilità interna o esistente e gli scavi saranno ripristinati con riempimento di terreno granulare e successivamente chiusi con terreno vegetale.
- Il tracciato del cavidotto prevede n. 7 punti di interferenze con il reticolo idraulico di alcuni corsi d'acqua insistenti lungo il percorso.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, dell'art. 22 co. 2 della L.R. n. 32/2022, dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D. n.523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, **parere favorevole con le seguenti prescrizioni** la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva.

1. Le interferenze con i reticoli idrografici e corsi d'acqua riportati su cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica dovranno essere superate a mezzo del cavo interrato utilizzando la tecnica TOC.
2. La profondità di posa del cavidotto interrato per le interferenze dovrà essere non inferiore a mt. 2,50 con l'eventuale fuoriuscita dello stesso ad una distanza superiore a mt. 10 dal limite del reticolo idraulico.
3. Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua.
4. Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere

stesse e del buon regime dei corsi d'acqua.

5. Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse.

6. Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque.

7. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:

- la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito;
- apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti.

8. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:

- cunette perimetrali alle piazzole;
- manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole.

9. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni.

10. Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali.

11. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

12. Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento.

13. Dev'essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo.

14. Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata.

15. Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

16. Dev'essere acquisita apposita concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013.

17. Dev'essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale."

- **SNAM, nota prot. n. /EAM64428/Prot. n. 542 del 09/06/2023**

"Con riferimento alla Vs. richiesta trasmessa tramite PEC in data 17/02/2023 e relativamente agli elaborati progettuali allegati riguardante l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche

italiane ed internazionali.

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione dell'opera in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- L'inizio dei Vs lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- Nei punti di incrocio tra la ns. condotta ed i Vs. sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "WMS-CIV-DIS-077_01 a Firma del Dott. Ing. Angelo Micolucci iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto n°1851";
- Eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di rispetto (20 mt);

La buca per il posizionamento della trivella dovrà essere posizionata esternamente alla nostra fascia di sicurezza;

A termine dei Vs. lavori dovrà esserci consegnato il disegno as-built dell'attraversamento comprendente l'andamento planimetrico e profilo longitudinale del Vs sottoservizio, eseguito sulla base dei dati registrati in automatico durante l'esecuzione del foro pilota (sia degli attraversamenti che dei tratti in parallelismo); Resta altresì inteso che la fascia asservita pari a metri 20 del nostro metanodotto "MET. MASSAFRA BICCARI – DN 1200 (48")" dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere posato alcun cavidotto entro suddetta fascia, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;

L'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia, il tutto alla presenza del ns. personale;

Resta inteso che, dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti;

Eventuali opere che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza del Vs. sottoservizio a fronte di nostri futuri interventi manutentivi sul gasdotto saranno eseguite a Vs. cura e spese e previo accordi con la nostra Unità di Foggia;

Qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratti di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra;

Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte Vostra – di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante".

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere."

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, Prot. n. /Aoo_079- 17/08/2023/10681 Del 17/08/2023**

"OGGETTO: Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico su terreno in agro di Candela (FG) Fg. 1 p.lle 199-264-266-268-269, Fg. 3 p.lla 34, Fg. 4 p.lle 7-18-22- 70-71. L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 26/02/1928. Autorizzazione parco eolico. Si fa riferimento alla Sua

richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di Legale rappresentante della società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., acquisita al prot. n. A00 079/8212 del 15.06.2023, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Candela (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 1 p.lle 199-264-266-268-269, Fg. 3 p.la 34, Fg. 4 p.lle 7-18-22-70-71. Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V.."

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, prot. n. AOO_079- 17/08/2023/10684 del 17/08/2023**

"OGGETTO: Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico su terreno in agro di Deliceto (FG) Fg. 42 p.lle 62-115-122-125-135-139-141-151-162-201-281-534-560. L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 26/02/1928. Autorizzazione parco eolico. Si fa riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di Legale rappresentante della società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., acquisita al prot. n. A00 079/8212 del 15.06.2023, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Deliceto (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 42 p.lle 62-115-122-125-135-139-141-151-162-201-281-534-560. Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V.."

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, Prot. N. AOO_079- 17/08/2023/10697 Del 17/08/2023**

"OGGETTO: Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico su terreno in agro di Sant'Agata di Puglia (FG) Fg. 11 p.lle 302-303, Fg. 12 p.lle 111-506, Fg. 13 p.lle 90- 92- 94- 95- 96-105-106-117-141-153-154-164-174-176-178-179-199 e Fg. 14 p.lle 130-255-241-247-248. L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 26/02/1928. Autorizzazione parco eolico. Si fa riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di Legale rappresentante della società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., acquisita al prot. n. A00 079/8212 del 15.06.2023, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 11 p.lle 302-303, Fg. 12 p.lle 111-506, Fg. 13 p.lle 90- 92- 94- 95- 96-105-106-117-141-153-154-164-174-176-178-179-199 e Fg. 14 p.lle 130-255-241-247-248.

Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V.."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. CITA.0084208.24-05-2023 del 24/05/2023**

“Nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all’esecuzione di opere soggette ai disposti dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell’eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell’Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi).

Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale i territori della Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio della Regione Siciliana e delle predette Regioni, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale. Il territorio della Regione Siciliana è escluso dalla competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all’indirizzo: “<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>”

In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, , accessibili all’indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse.

1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.
2. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.
3. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ubicato in mare.
4. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari. In assenza di interferenze con titoli minerari (**Caso 1.**), il progettista rilascia una “dichiarazione di non interferenza” (utilizzando la modulistica riportata nel sito), che equivale a pronuncia positiva da parte dell’Autorità mineraria, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (**Caso 2.**), ma in assenza di impianti minerari nell’area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della “dichiarazione di non interferenza” da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente (utilizzando la modulistica riportata nel sito), con la quale si assume l’impegno a modificare l’ubicazione degli impianti, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

Per gli adempimenti previsti in questi due casi (**Caso 1.** e **Caso 2.**), che consentono l’assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall’articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l’effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero al link sopra indicato. Negli altri casi (**Caso 3.** e **Caso 4.**) è necessario il coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, per i seguiti di competenza.

Le procedure sopra indicate dovranno essere adottate anche in caso di integrazioni/modifiche di progetti già presentati.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l’effettivo coinvolgimento.

Richiamando l’attenzione sull’estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero dello Sviluppo

Economico / Ministero della Transizione Ecologica).

Conseguentemente, per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Siciliana, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG.

Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola, con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto."

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue

La Società, in data 5.08.2022, ha trasmesso la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" resa dall'Ing. Angelo Micolucci con la quale "dichiarava di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico – DGSUNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-perlinee-elettriche-e-impianti> alla data del 04/08/2022.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84". Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario concessione di coltivazione "CANDELA" COD. 789 ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari."

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Arpa Puglia, Nota Prot. N. AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0032555 - 156 - 02/05/2023 Del 02/05/2023**

"Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale di codesta A.C., per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

La progettazione è stata condotta inizialmente per l'installazione di 11 aerogeneratori della potenza ciascuno di 3,6MW, successivamente rimodulato a 6 aerogeneratori, marca e modello GE 3.6-137 con diametro del rotore di 137 m, altezza al mozzo di 111,5m, altezza complessiva 180 m, velocità di rotazione 13,1 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Anche le altre valutazioni tecniche sono funzioni delle caratteristiche dell'aerogeneratore. Pertanto in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.

La relazione sulla gittata fornita dalla società, non risulta adeguata alla nuova configurazione con 6 aerogeneratori e risulta datata "novembre 2018", non riporta la formula utilizzata per il calcolo, né il calcolo stesso al variare dell'angolo di lancio. Si ritiene che i valori indicati non siano rappresentativi del valore massimo della gittata. Il calcolo cautelativamente deve conformarsi all'ipotesi più gravosa al fine di produrre il valore della gittata massima nelle condizioni peggiorative anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. A titolo di esempio la gittata massima del frammento per rottura a 5 metri dalla punta della pala, per un aerogeneratore di siffatte caratteristiche (diametro del rotore di 137 m, altezza al mozzo di 111,5m, altezza complessiva 180 m, velocità di rotazione 13,1 rpm), si aggira intorno a m.500 con un angolo di lancio di circa 55 gradi tenendo conto dell'azione delle forze inerziali di gravità e di resistenza dell'aria. Pertanto le distanze minime di sicurezza dei ricettori non risulterebbero pianamente rispettate. In particolare risultano le seguenti non conformità...omissis

La valutazione acustica prodotta non risulta adeguata alla nuova configurazione con 6 aerogeneratori, non tiene conto delle condizioni climatiche e non verifica il clima acustico (differenziale) post-opera al variare del rumore emesso dall'aerogeneratore per effetto della variazione della velocità del vento. Inoltre non risultano indicate le distanze dei ricettori dagli aerogeneratori più prossimi.

4. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h).

5. La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto e indiretto. La presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, presenti in un'area più circoscritta individuabile in un buffer di 2 km accentua l'impatto cumulativo, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi.

6. La mancanza di uno studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera non esclude possibili problematiche di effetto "flicker" sui ricettori.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione. La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale contributo ad un atto a sua volta endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva.

Con riferimento al suddetto parere la Società ha fornito il proprio riscontro con nota del 14.06.2023, rappresentando che "i temi considerati sono stati oggetto di analitica disamina da parte del Comitato V.I.A. in sede di V.I.A. ministeriale. È, pertanto, evidente che i rilievi formulati nel parere dell'A.R.P.A., in quanto attinenti a temi che sono stati oggetto di analitica disamina da parte del Comitato V.I.A. in sede di V.I.A. ministeriale, sono insuscettibili di determinare la conclusione negativa del procedimento e, prima ancora, non necessitano di ulteriori deduzioni della Società".

- **AGENZIA DEL DEMANIO, nota prot. 6204 del 04/04/2023**

"Come già comunicato con nota prot. 6204 del 04.04.2023 e dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non parteciperà alla Conferenza di Servizi in argomento e che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata".

- **ASL Foggia, nota prot.n. 400054 del 18/04/2023**

"In riferimento alla Vs. nota n° r_puglia/AOO_159/PROT/07/04/2023/0006349 del 07 aprile 2023 circa la convocazione della nuova seduta di CdS, indetta per il giorno 21.04.2023, riguardante il progetto di cui in epigrafe, si conferma, il **parere favorevole**, per ciò che concerne l'aspetto igienico-sanitario, già espresso in data 08.07.2022 e trasmesso a codesto servizio, tramite PEC. Il 12.07.2022, fermo restando le prescrizioni ivi

contenute con l'aggiunta delle seguenti:

1. siano rispettate le distanze minime, non inferiori a 300 mt, da edifici e/o abitazioni singole, utili a far sì che: non si manifestino fenomeni di shadow- Flickering, vi sia sicurezza in caso di rottura degli organi rotanti, vi sia compatibilità acustica il cui impatto deve essere quantificato in aderenza alla normativa di riferimento CEI EN 61400-11/A1, lo stesso dicasi anche per le vibrazioni;
2. sia scongiurato "l'effetto selva". A tal uopo, la disposizione delle turbine eoliche dovrà essere conforme ai parametri legati all'ubicazione ossia: densità, land- use e land-form;
3. gli oli esausti dal funzionamento dell'impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti" in ottemperanza del D.to Lgs. 27.01.1992 n° 95 e s.m.i.;
4. siano ottemperati:
 - il D.M: LL.PP. 16.01.1991;
 - Il D.P.C.M. 08.07.2003, applicativo della legge n° 36 del 22.02.2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrici e induzione magnetica, nonché l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 micro Tesla) e relativa a fasce di rispetto;
 - Il D.M. 29.05.2008 circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all'obiettivo di qualità: l'induzione magnetica generata dalla/e cabina/e elettrica/che dovrà essere inferiore a micro Tesla ad una distanza di 4 m dalle pareti esterne di ogni cabina.

• **CONSORZIO PER LABONIFICA DELLA CAPITANATA, nota prot. n 16460 del 03/07/2023**

"...Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n° 523.

Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori.

Inoltre per effetto della Legge Regionale 13.03.2012 n° 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" e del R.R 1 agosto 2013 n° 17 pubblicato sul BURP n° 109 – Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica.

Dall'esame della documentazione tecnica deposita sul portale si è rilevato che l'impianto in progetto interferisce con la rete idrografica e precisamente con il Fosso Viticone ed affluenti ed il canale Colotti; le interferenze tuttavia sono localizzate in tratte non demaniali dei predetti corsi d'acqua e per esse pertanto non trova applicazione il R.R. n° 17/2013 e questo Consorzio non ha altre competenze da tutelare."

• **Vigili del Fuoco, nota prot. n. 9722 del 07/07/2023**

"Si riscontra la convocazione di questo Comando alla Conferenza di Servizi - indetta da codesto Ente in data 24.07.2023, rubricata agli atti in data 06.07.2023 al prot. n° 9606, per l'acquisizione del parere di competenza sul progetto richiamato in epigrafe. Al riguardo si ribadisce, come comunicato con precedenti note, che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i nuovi insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo (p.e. depositi liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3, gruppi elettrogeni p > 25 kW ecc..).

In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA.

In ogni caso, la documentazione da produrre per l'istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, allegando, altresì, la ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Ulteriori dettagli e/o informazioni, circa le procedure cui si è fatto cenno, potranno essere richieste direttamente al responsabile dell'Ufficio Prevenzione DCS Mario Sanguinetti."

• **Provincia di Foggia – Settore Viabilità, nota prot. n. 37702 del 21/07/2023**

*"Lo scrivente Settore Viabilità della Provincia di Foggia, per quanto di propria competenza, fermo restando il rispetto del Codice della Strada art. 66 del Regolamento di Attuazione, **esprime parere favorevole, a condizione** che la posa dei sottoservizi avvenga all'esterno della carreggiata con l'ubicazione della condotta nell'area di pertinenza alla massima distanza dal margine bitumato, salvo diritti di terzi e venga redatto un elaborato che descriva le modalità di ripristino dello stato dei luoghi.*

Nell'ipotesi sia necessario intervenire sulla sede stradale prevedere sempre ripristini del piano viabile a tutta sede.

Si precisa che il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione dei lavori. L'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto stradale potrà essere emessa solo a seguito di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I modelli delle istanze predisposti dall'Ente è possibile scaricarli dal sito istituzionale al seguente link: <https://www.provincia.foggia.it/AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI-E-TRASPORTI-ECCEZIONALI>"

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 9796 del 12.06.2023, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione procedente, con note prott. nn.11876-11891 e 11850-11869 del 3.08.2023, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii,
- questa Sezione procedente, con prot.n.r._puglia/AOO_159/PROT/03/08/2023/0011864, a causa di irreperibilità di una ditta catastale, invitava la società proponente alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto e all'amministrazione comunale a provvedere per quanto di sua competenza.
- il Comune di Deliceto, con il numero di prot.n.8079/2023, pubblicava in data 7.08.2023 l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune dal 7.08.2023 al 7.09.2023 senza che fossero intervenute osservazioni, registrato al numero di repertorio dell'Albo Pretorio 2023/1140;
- Il Comune di Candela pubblicava in data 22.08.2023 con il numero di repertorio all'albo pretorio n.940/2023 l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dal 22.08.2023 al 21.10.2023 senza che fossero intervenute osservazioni;
- Una ditta catastale coinvolta nel procedimento, con nota del 22.08.2023, acquisita al prot.n.12230 di pari data, de quo presentava le proprie osservazioni in merito alle indennità proposte;
- Il proponente, con nota acquisita al prot.n.12915 del 21.09.2023 riscontrava le osservazioni sopra citate dichiarando che "tutte le istanze indennitarie potranno essere valutate non appena l'intervento eolico sarà dichiarato di pubblica utilità, attesa la provvisorietà della stima posta a corredo degli elaborati progettuali;
- Il Comune di Sant'Agata di Puglia, con il numero di prot.n.1107 pubblicava in data 29.08.2023 l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune dal 29.08.2023 al 13.09.2023

senza che fossero intervenute osservazioni, registrato al numero di repertorio dell'Albo Pretorio 2023/1140;

- Una ditta catastale proprietaria di un terreno interessato dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, con nota del 6.09.2023 acquisita al prot.n.12624 del 13.09.2023, si opponeva all'avviso della procedura espropriativa;
- La società, con nota acquisita al prot.n.13217 del 28.09.2023, forniva il proprio riscontro alle osservazioni pervenute.
- Due ditte catastali proprietarie di un terreno interessato dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, con nota del 8.09.2023, acquisita al prot.n.12644 del 13.09.2023, *"si opponevano alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, per una serie di motivazioni ma in via del tutto subordinata, ove lo si voglia e/o si debba autorizzare, si attribuisca il giusto valore venale del terreno, in quanto quello proposto è fortemente riduttivo"*.
- Il proponente, con nota acquisita al prot.n.13216 del 28.09.2023 trasmetteva il proprio riscontro alle citate osservazioni.
- Tre ditte catastali comproprietarie dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, con nota 11.09.2023 acquisita al prot.n.12650 del 13.09.2023, tre ditte catastali comproprietarie dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto *"si opponevano e invitavano la Regione Puglia, viste le osservazioni e le opposizioni delle scriventi, a voler rivalutare la concessione autorizzativa del predetto impianto eolico e gli altri seguire nella predetta area, già oggetto di innumerevoli impianti eolici presenti, serre realizzande, impianto a biogas, impianti agrifotovoltaici realizzandi, in un 'ara qualificata dalla stessa Regione Puglia come altamente inquinata"*.
- Il proponente, con nota acquisita al prot.13216 del 28.09.2023 riscontrava le suddette osservazioni.
- Una ditta catastale proprietaria di un terreno interessato dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, con nota del 21.09.2023 acquisita al prot.n.12944 di pari data si opponeva all'avviso della procedura espropriativa, rilevando che veniva notificato alla stessa l'asservimento di parte della particella 281, per la minore estensione di mq 55, per un'indennità di € 84,70 e che la stessa ditta fosse già destinataria già di altro procedimento finalizzato all'esproprio, notificato il 11-5-2022 avente come proponente altra società; inoltre rilevava la stima dell'indennità quantificata secondo la perizia giurata slegata dalla realtà e per questo espressamente contestata.
- Il proponente, con nota acquisita al prot.14749 del 15.11.2023 riscontrava le suddette osservazioni ritenendo *"di poter accogliere l'osservazione della ditta catastale pertanto, la scrivente rinuncia sin d'ora ad asservire la porzione di terreno individuata catastalmente al Fg. 42 particella 281 sita nel Comune di Deliceto"*.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio n. 014270 del 31.10.2023, trasmetteva la copia del progetto definitivo, secondo quanto richiesto da questa Sezione con nota prot. n. 014190 del 27.10.2023 e con note acquisite ai prott. n. 014446, 014447 e 014448 dell'08.11.2023, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento, a norma della LR 28 del 7/11/2022 ed eventualmente definite nei termini di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 19/10/2010;
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;

preso atto che con nota prot. n. 014190 del 27.10.2023, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;

in data 07.11.2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la **Wind Energy Sant'Agata S.r.l.**, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;

la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot.n.14736 del 15.11.2023 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo; ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_PEUTG_Ingresso_0076360_20231110 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 21,6 MWe costituito da n.6 aerogeneratori, sito nel comune di Sant'Agata di

Puglia (FG), località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo" aventi le seguenti coordinate (Elaborato sub_6035145737503969187_ICW99N1_RelazioneTecnica):

AEROGENERATORE	UTM WGS84 Loc.Est	UTM WGS84 Loc.Nord	H (m.s.l.m.)	Modello turbina
S05	539069	4556951	306	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S06	539958	4557278	299	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S08	540850	4558589	292	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S09	540387	4559531	299	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S10	541000	4558069	289	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S11	537973	4556530	303	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW

- delle opere connesse, (cod.id.201700295) che prevedono che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente di Trasformazione 30/150 kV situata nel Comune di Deliceto;
 2. una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), connessa in antenna a 150 KV allo stallo a 150 KV previsto nel futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN 150/380 kV "Deliceto" (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023);
- delle infrastrutture connesse strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
<p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <p> diretto</p> <p> indiretto</p> <p>X neutro</p> <p> non rilevato</p>

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato ex lege su istanza di parte.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;

- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 71245 del 08.06.2022 il **MASE** pubblicava:
 1. il parere positivo con condizioni ambientali n. 3317 del 17.04.2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
 2. **la deliberazione del Consiglio dei Ministri** del 10/03/2022 che rilasciava il seguente giudizio:

“delibera di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di parco eolico di 25,2 MW e delle relative opere ed infrastrutture necessarie al collegamento della Rete di trasmissione nazionale (RTN), nel Comune di Sant’Agata di Puglia (FG), in località Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo, con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), denna società Wind Energy Sant’Agata s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n.3317 del 17 aprile 2020 della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS” .

- con riferimento alla procedura paesaggistica, assegnata per competenza alla Provincia di Foggia, si riferisce che durante la Conferenza di Servizi del 14.06.2023, , si rimandava ai contenuti emersi nella precedente Conferenza decisoria del 29.07.2022, durante la quale l’Autorità competente con nota prot.n. 0034888 del 29/06/2022 aveva riferito che *“Tutto ciò premesso, visto anche il parere già espresso dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, la Commissione esprime parere favorevole in ordine agli aspetti paesaggistici”*. Sul punto si riferisce che durante la Conferenza di servizi del 2.05.2023 la scrivente *“alla luce del parere acquisito nella stessa sede, invitava la Provincia di Foggia, in qualità di ente delegato ai sensi dell’art 7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, precisando che per la scrivente Sezione diventa necessario comprendere se, in base all’approfondimento istruttorio condotto dallo stesso ente provinciale, intervengano i termini di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D Lgs 42/2004 e dell’art.90 delle NTA del PPTR o i termini di semplice accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.91 delle NTA del PPTR. Detta circostanza andrebbe esplicitata, opportunamente e compiutamente dall’Autorità Competente delegata ai sensi dell’art.7, c.3 della L.R.n.20/2009, affinché sia correttamente riportata nell’atto di Autorizzazione Unica di competenza di questo Ufficio, ai sensi dell’art 12, c.3 del D.lgs n.387/2003”*.
- La Provincia di Foggia pur invitata a più riprese a fornire il contributo richiesto non si è adoperata. Atteso l’obbligo di conclusione del procedimento, sono stati attinti in sede di A.U. dalla Sezione/Servizio precedente i contenuti di cui al DPCM e all’istruttoria effettuata in sede ministeriale, corroborati dalla

Commissione paesaggistica provinciale, al fine di addivenire ad una compatibilità dell'impianto anche in chiave paesaggistica

- la comunicazione, prot. n. 014190 del 27.10.2023, con la quale questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Wind Energy Sant'Agata S.r.l.** in data 7.11.2023

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Wind Energy Sant'Agata S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Wind Energy Sant'Agata S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 014190 del 27.10.2023 di questa autorità competente per l'A.U..

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 014190 del 27.10.2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la

conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Wind Energy Sant'Agata S.r.l.**, (P.IVA 02217800685) con sede legale in Pescara (PE), via Caravaggio, n.125, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 21,6 MWe costituito da n.6 aerogeneratori, sito nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo" aventi le seguenti coordinate (Elaborato sub_6035145737503969187_ICW99N1_RelazioneTecnica):

AEROGENERATORE	UTM WGS84 Loc.Est	UTM WGS84 Loc.Nord	H (m.s.l.m.)	Modello turbina
S05	539069	4556951	306	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S06	539958	4557278	299	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S08	540850	4558589	292	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S09	540387	4559531	299	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S10	541000	4558069	289	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW
S11	537973	4556530	303	GE Renewable Energy o simili - GE 3.6-137 - 3,6 MW

- Delle opere connesse, (cod.id.201700295) che prevedono che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente di Trasformazione 30/150 kV situata nel Comune di Deliceto;
 2. una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), connessa in antenna a 150 KV allo stallo a 150 KV previsto nel futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN 150/380 kV "Deliceto" (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023);
- infrastrutture connesse strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Wind Energy Sant'Agata S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere autorizzate con la presente determinazione, di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, il tutto ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387,

ART. 7)

Di stabilire che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 014190 del 27.10.2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;

- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni imposte dagli enti convenuti nel corso dell'iter autorizzativo e in atti del procedimento;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 34 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC

- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio;
- al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale.
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
- alla Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici
- al GSE S.p.A.;
- ad InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di Sant'Agata di Puglia (FG);
- al Comune di Candela (FG);
- al Comune di Deliceto (FG);
- ad Enac S.p.A.;
- ad ENAV;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- ad Arpa Puglia;
- a Terna S.p.A.;
- Enel Spa;
- alla **Wind Energy Sant'Agata S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli